

28 febbraio 2019: invio dell'esterometro relativo a gennaio 2019

Scade il 28 febbraio 2019 il termine per l'invio di dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e/o ricevute da/a soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, diverse da quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o per le quali sia stata emessa e/o ricevuta fattura elettronica, **effettuate nel mese di gennaio 2019** (c.d. "esterometro").

È quanto previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, del DLgs n. 127/2015, a seguito dell'introduzione dell'obbligo dell'emissione della fattura elettronica, che riguarda unicamente le transazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. transazioni "domestiche") o rese a privati consumatori residenti in Italia.

Ne consegue che sono escluse da tale obbligo le operazioni rese a/da soggetti non stabiliti in Italia (UE, extra-UE), le quali continuano ad essere giustificate da fattura cartacea.

Di conseguenza, i dati relativi a tali fatture - non transitando tramite lo SdI - devono essere comunicati all'Agenzia delle entrate separatamente, mediante la trasmissione dell'esterometro, **entro l'ultimo giorno** del mese successivo a quello di emissione e/o ricezione della fattura.

Nulla esclude, però, che anche per le operazioni rese a soggetti non stabiliti in Italia possa essere emessa la fattura elettronica, indicando nel campo "Codice Destinatario" del file XML di "XXXXXXXX". In tal caso, l'inclusione dei dati relativi a tali operazioni nell'esterometro è facoltativa, in quanto l'Agenzia delle entrate è già in possesso degli stessi.

Tipologia di operazione	Documento giustificativo	Esterometro
Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE	Fattura cartacea	Sì
	Fattura elettronica	NO
Cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE	Fattura cartacea	Sì
Prestazioni di servizi rese a soggetti passivi extra-UE	Fattura cartacea	Sì
	Fattura elettronica	NO
Prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi extra-UE	Fattura cartacea	Sì
Cessioni di beni a/da soggetti passivi extra-UE	Bolletta doganale (non rileva se la fattura sia emessa in formato elettronico o cartaceo)	NO

Nello specifico, con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti devono trasmettere le seguenti informazioni:

- ✓ dati identificativi del cedente/prestatore;
- ✓ i dati identificativi del cessionario/committente;
- ✓ la data del documento comprovante l'operazione;
- ✓ la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- ✓ il numero del documento;
- ✓ la base imponibile;
- ✓ l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione (codice natura).

Per quel che concerne le modalità operative per la trasmissione dei dati, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 (par. 9) rimanda alle previste dalle specifiche tecniche contenute nell'Allegato allo stesso, che sono di fatto quelle ad oggi già previste per l'invio dello spesometro.

Infine, per completezza di informazione, si ricorda che entro il prossimo 28 febbraio 2019, i soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche:

- a) lo spesometro¹ relativo all'ultimo trimestre 2018 (o secondo semestre 2018 per i contribuenti che hanno optato per l'invio semestrale dello stesso);
- b) la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al 4° trimestre 2018.

Lo Studio resta a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario.

¹ Si ricorda che la legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 916, legge n. 205.2017) ha abrogato dal 1° gennaio 2019 l'invio dello spesometro.